

## STATUTO

### Fondazione "Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristiani"

#### **Art. 1 - Istituzione - Denominazione - Sede**

Su iniziativa delle signore Anna e Marta Lombardini (nel seguito anche le fondatrici) è costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, la «**Fondazione Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristiani**» (nel seguito indicata anche come Fondazione), con **sede a Novellara (RE)**; il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Novellara (RE), senza che ciò comporti la modifica del presente statuto.

#### **Art. 2 - Finalità e scopi**

§ 1. La Fondazione è un'istituzione di diritto privato e non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha come scopo di promuovere, con riferimento all'orizzonte spirituale e intellettuale che fu proprio di don Pietro Lombardini (1941-2007) e alla sua attività di ricerca e insegnamento:

- a) la ricerca scientifica sulle problematiche afferenti al dialogo ebraico-cristiano, con specifico riferimento agli studi biblici e a quelli di giudaistica e di ebraismo, anche contemporaneo;
- b) lo sviluppo della conoscenza scientifica del patrimonio spirituale dell'Occidente in rapporto con le altri grandi culture e civiltà, in particolare del vicino Oriente, con speciale attenzione alle molteplici espressioni delle tradizioni ebraiche e cristiane e alle reciproche interdipendenze;
- c) la conoscenza della lingua ebraica, dall'età biblica a quella contemporanea;
- d) la conoscenza della storia degli ebrei in Italia.

§ 2. La Fondazione persegue inoltre i seguenti scopi:

- a) la valorizzazione e l'incremento della «Biblioteca Pietro Lombardini», costituita dai libri di P. Lombardini già donati alla Biblioteca del Seminario vescovile di Reggio Emilia, di cui costituisce un fondo speciale;
- b) l'istituzione, presso la suddetta Biblioteca, di un apposito fondo archivistico per la raccolta, catalogazione e fruizione dei materiali di e su Pietro Lombardini, comunque prodotti e conservati (manoscritti, audioregistrazioni, saggi editi o inediti, appunti ecc.);
- c) la promozione e la tutela della pubblicazione, in qualsiasi forma, di testi inediti di P. Lombardini, o la riedizione di opere già pubblicate;
- d) la collaborazione con organismi che hanno già promosso lo studio e la diffusione del pensiero di P. Lombardini, in particolare la rivista *Qol* e l'associazione *DialogaRe*.

#### **Art. 3 - Attività**

Per il perseguimento degli scopi statutari, la Fondazione promuove e sostiene, anche mediante appositi accordi o convenzioni con Università, Istituti di ricerca e qualificate istituzioni culturali – private e pubbliche, italiane e straniere – specifici progetti di ricerca e iniziative culturali per lo studio e la diffusione della conoscenza nell'ambito delle materie indicate nell'art. 2.

Al fine, in particolare, della formazione di giovani studiosi nel campo delle predette materie, la Fondazione attiva – con le stesse modalità previste dal precedente comma – apposite borse, premi e assegni di studio, di perfezionamento scientifico e di ricerca.

Nella prospettiva dell'impegno intellettuale e spirituale di Pietro Lombardini, la Fondazione promuove e realizza, da sola o in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni, iniziative di carattere culturale e formativo – quali

convegni, conferenze, seminari, corsi di studio (in particolare di lingua ebraica) – finalizzate a far crescere e diffondere la cultura del dialogo e della reciproca conoscenza e comprensione di culture e religioni diverse.

#### **Art. 4 - Patrimonio e proventi**

§1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal capitale conferito nell'atto costitutivo, apportato a tal fine dalle Fondatrici;
- b) dai lasciti, donazioni, oblazioni e erogazioni liberali anche in denaro, dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti di enti pubblici e privati e dai beni mobili e immobili che ulteriormente le pervenissero, a qualsiasi titolo, con l'espressa e specifica destinazione dell'incremento patrimoniale.

§2. I proventi della Fondazione, da impiegare per il miglior conseguimento delle finalità statutarie, per le relative attività e per l'ordinario funzionamento, sono costituiti:

- a) dai redditi del patrimonio come sopra composto;
- b) dalle erogazioni liberali, dalle provvidenze e sovvenzioni, dai contributi pubblici e privati che le pervengano, in qualunque forma e a qualsiasi titolo;
- c) da eventuali realizzi e/o riconversioni del patrimonio istituzionale.

Per le attività di funzionamento e gestione, la Fondazione può stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, organismi e prestatori all'uopo qualificati.

#### **Art. 5 - Esercizi di bilancio - Utili e avanzi di gestione**

Gli esercizi di bilancio vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.

Alla fine di ogni esercizio viene redatto il rendiconto consuntivo annuale della gestione.

Gli utili o gli eventuali avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione ai sensi del precedente articolo 2 di questo Statuto ed ad incremento del patrimonio.

Alla Fondazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione a soggetti interni alla Fondazione, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita della Fondazione stessa, salvo che nei casi previsti dalla legge. Tale disposizione non potrà essere variata anche in caso di modifiche statutarie.

#### **Art. 6 - Organi**

§ 1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato scientifico

§ 2. Le fondatrici possono partecipare liberamente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico.

#### **7 - Il Consiglio di amministrazione**

§ 1. *Composizione.* Il Consiglio di amministrazione è composto di tre membri, designati rispettivamente:

- a) uno dalle signore Anna e Marta Lombardini, o da chi esse vorranno delegare in qualsiasi tempo, con atto scritto, per tale adempimento;
- b) uno dal Vescovo della diocesi di Reggio Emilia - Guastalla;
- c) uno dal Presidente della Fondazione Collegio San Carlo di Modena.

Qualora i soggetti sopra indicati non provvedessero, entro novanta giorni dalla richiesta loro indirizzata, alla designazione di loro competenza, lo stesso Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina del o dei consiglieri necessari.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono riconfermabili; i membri del primo Consiglio di Amministrazione ed il

Presidente sono designati direttamente dalle fondatrici, contestualmente all'atto fondativo, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nel caso che vengano a cessare per qualche ragione, durante il quadriennio, alcuni dei consiglieri designati ai sensi del presente articolo 7 § 1, gli Enti o le persone cui spetta la nomina dei consiglieri così cessati provvedono a designare i sostituti su invito del Presidente della Fondazione ; i sostituti restano in carica per la residua parte del mandato.

Tutti i consiglieri di Amministrazione scadono contemporaneamente al compimento del quadriennio di durata in carica del Consiglio in qualsiasi momento siano venuti a farne parte; il Consiglio di Amministrazione resta comunque in carica anche dopo scaduto il quadriennio, fino all'entrata in carica del nuovo Consiglio.

§ 2. *Competenze.* Il Consiglio di amministrazione adotta tutte le deliberazioni necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed il funzionamento della Fondazione e per l'espletamento delle sue attività istituzionali. In particolare:

- a) elegge il presidente della Fondazione, anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso;
- b) in caso di mancata designazione da parte dei soggetti indicati all'art. 7 § 1, provvede alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione;
- c) nomina il Comitato scientifico ai sensi dell'art. 9;
- d) amministra il patrimonio della Fondazione e ne delibera l'eventuale incremento;
- e) programma le attività della Fondazione sulla base delle proposte del Presidente d'intesa con il Comitato scientifico;
- f) approva il rendiconto consuntivo annuale della gestione;
- g) delibera sugli accordi, convenzioni e contratti da stipularsi nell'interesse e per le attività della Fondazione, sulle liti attive e passive, sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- h) adotta ogni deliberazione relativa ad eventuale personale dipendente, comprese le assunzioni e i licenziamenti, determinandone il trattamento giuridico ed economico in conformità alla normativa di diritto privato;
- i) delibera, in seduta straordinaria e all'unanimità, le modifiche allo Statuto;
- l) delibera, in seduta straordinaria e con la maggioranza dei due terzi, lo scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo articolo 11) del presente Statuto;
- m) delibera eventuali regolamenti;
- n) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli ad esso già spettanti in forza del presente Statuto.

§ 3. *Funzionamento.* Il Consiglio di amministrazione si riunisce (anche in via telematica), previo tempestivo avviso scritto di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno una volta all'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente od, in sua assenza o impedimento, da un consigliere dal medesimo all'uopo delegato. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato su richiesta scritta di almeno un componente.

Il Consiglio è validamente costituito con la designazione della maggioranza dei componenti e con la presenza maggioritaria alle sedute. Delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, in apposito libro, un sintetico verbale, approvato dal Consiglio stesso e sottoscritto dal Presidente.

#### **Art. 8 - Il Presidente**

Il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato scientifico; provvede, alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, a richiedere ai soggetti indicati dall'art. 7 § 1 le rispettive designazioni e convoca e presiede il nuovo Consiglio fino all'elezione del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, che può delegare – per singoli atti e nel rispetto delle norme di legge – ad altro consigliere; predispone, d'intesa con il Comitato scientifico, i programmi delle attività della Fondazione e sovrintende alla loro attuazione; redige il rendiconto annuale; cura il coordinamento degli organi e delle attività della Fondazione e le relazioni esterne.

#### **Art. 9 - Il Comitato scientifico**

Il Comitato scientifico – composto da almeno tre e non più di cinque membri, oltre al Presidente della Fondazione – è nominato dal Consiglio di amministrazione, che invita a farne parte personalità che si distinguano per competenza scientifica e affinità culturale con gli orientamenti e le finalità della Fondazione, scelte preferenzialmente nell'ambito delle seguenti realtà istituzionali e associative:

Studio Teologico interdiocesano di Reggio Emilia;

Dipartimento di Educazione e Scienze umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia;

Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna;

Fondazione Collegio San Carlo di Modena;

Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna;

Comunità ebraica di Modena;

Rivista *Qol*;

Associazione *DialogaRe*.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Il Comitato scientifico formula e sottopone al Consiglio di amministrazione le proposte per le attività della Fondazione; definisce i progetti di ricerca, i programmi di studi, corsi, seminari, conferenze, convegni e le iniziative editoriali, da realizzarsi in proprio o in collaborazione con altri enti e istituzioni; partecipa – secondo le modalità definite dagli accordi con gli enti convenzionati – alla formulazione dei giudizi e delle graduatorie per borse, premi e assegni di studio, di perfezionamento scientifico e di ricerca; esprime parere obbligatorio, non vincolante, su ogni altra attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto.

#### **Art. 10 - Trasparenza e gratuità degli incarichi**

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico sono tenuti ad astenersi dalle procedure di valutazione e deliberazione relative a progetti, iniziative ed accordi che abbiano attinenza, anche indiretta, con gli ambiti istituzionali di appartenenza.

Gli incarichi di componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico sono prestati a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso di spese sostenute per il loro espletamento.

È fatta eccezione per l'incarico di Presidente della Fondazione, di natura operativa, cui può essere corrisposta un'indennità di carica onnicomprensiva e forfetaria, il cui ammontare è definito dal Consiglio di amministrazione, contestualmente alla nomina, con riferimento al carico di lavoro e all'impegno temporale effettivamente richiesti.

#### **Art. 11 - Durata della Fondazione e destinazione del patrimonio**

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi degli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altro Ente non commerciale avente le stesse finalità, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 12 - Disposizioni finali**

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, in seduta straordinaria, all'unanimità dei componenti.

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile e le leggi vigenti in materia di fondazioni.

F.to Marta Lombardini

F.to Anna Lombardini

F.to Daniele Gianotti

F.to Luciano Guerzoni

F.to Brunetto Salvarani

F.to Emanuela Paletta teste

F.to Alessandro Canalini teste

F.to Cecilia Casasole Notaio (Sigillo)